



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2010/0377(COD)

30.6.2011

EMENDAMENTI 201 - 332

Progetto di relazione
János Áder
(PE464.978v01-00)

sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose

Proposta di direttiva
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

Emendamento 201

Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***il*** pubblico ***possa esprimere il suo parere*** sulle questioni seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***al*** pubblico ***vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di contribuire alle decisioni*** sulle questioni ***e procedure*** seguenti:

Or. en

Emendamento 202

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***il*** pubblico ***possa esprimere il suo parere*** ***sulle*** questioni seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché ***al*** pubblico ***vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle*** questioni ***e procedure*** seguenti:

Or. en

Motivazione

È opportuno utilizzare la formulazione standard.

Emendamento 203

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché **il** pubblico **possa esprimere il suo parere** sulle questioni seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché **al** pubblico **vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle** questioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Per coerenza con la convenzione di Århus, si ricorre alla formulazione utilizzata nella direttiva sulle emissioni degli impianti industriali, articolo 24.

Emendamento 204

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico possa esprimere il suo parere sulle questioni seguenti:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **nel caso di stabilimenti di soglia superiore**, il pubblico possa esprimere il suo parere sulle questioni seguenti:

Or. de

Motivazione

L'ampia partecipazione del pubblico proposta dalla Commissione dovrebbe essere limitata ai settori rilevanti degli stabilimenti di soglia superiore. Le autorità competenti degli Stati membri si troverebbero altrimenti confrontate a compiti praticamente insolubili, senza potersi attendere benefici in termini di maggiori conoscenze o migliore sicurezza. La prassi impiegata sinora per gli stabilimenti di soglia inferiore si è dimostrata valida.

Emendamento 205

Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) relazione sulla sicurezza di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Le relazioni sulla sicurezza sono un elemento importante per dimostrare che i pericoli di incidenti rilevanti e gli scenari di possibili incidenti rilevanti sono stati identificati e che le misure necessarie per prevenire tali incidenti sono state adottate; è quindi essenziale che al pubblico sia data l'opportunità di essere consultato in proposito.

Emendamento 206

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) relazioni sulle ispezioni, fornite dalle autorità competenti entro quattro mesi dallo svolgimento dell'ispezione.

Or. en

Motivazione

Per completare l'informazione del pubblico e rendere noti gli aggiornamenti delle misure prescritte, le conclusioni delle ispezioni dovrebbero essere rese disponibili, in applicazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001.

Emendamento 207

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) le modalità precise della **partecipazione e della** consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

Emendamento

g) le modalità precise della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.

Or. it

Emendamento 208

Holger Krahmer

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) conformemente alla legislazione nazionale, alle principali relazioni e consulenze pervenute alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2;

b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE stabilisce disposizioni dettagliate sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Essa precisa inoltre i diritti dei partecipanti nell'ambito della procedura. Per evitare doppioni, si può quindi fare a meno dei paragrafi da 3 a 6.

Emendamento 209
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima che una decisione sia adottata e gli esiti delle consultazioni svoltesi in conformità del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE stabilisce disposizioni dettagliate sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Essa precisa inoltre i diritti dei partecipanti nell'ambito della procedura. Per evitare doppioni, si può quindi fare a meno dei paragrafi da 3 a 6.

Emendamento 210
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri provvedono affinché **il** pubblico interessato **possa esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente** prima che una decisione sia adottata e gli esiti delle consultazioni svoltesi in conformità del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché **al** pubblico interessato **vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure** prima che una decisione sia adottata e gli esiti delle consultazioni svoltesi in conformità del paragrafo 1 siano tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione della decisione.

Or. en

Emendamento 211
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri decidono le modalità precise dell'informazione e della consultazione del pubblico interessato.

soppresso

Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE stabilisce disposizioni dettagliate sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Essa precisa inoltre i diritti dei partecipanti nell'ambito della procedura. Per evitare doppioni, si può quindi fare a meno dei paragrafi da 3 a 6.

Emendamento 212
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico ***nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale*** ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Sono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, affinché sia disponibile un tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi delle disposizioni del presente articolo, ***senza che ciò allunghi o complichino indebitamente i tempi e i modi del processo decisionale e delle relative misure di applicazione;***

Or. it

Emendamento 213
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati provvedono affinché, una volta adottate le decisioni pertinenti, le autorità competenti mettano a disposizione del pubblico:

soppresso

a) il contenuto della decisione e le motivazioni su cui è fondata, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2003/4/CE stabilisce disposizioni dettagliate sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Essa precisa inoltre i diritti dei partecipanti nell'ambito della procedura. Per evitare doppioni, si può quindi fare a meno dei paragrafi da 3 a 6.

Emendamento 214
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione **e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.**

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione.

Or. it

Emendamento 215
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione **e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto nella decisione.**

Emendamento

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione della decisione.

Or. it

Motivazione

La "direttiva Århus" non contempla la disposizione che questo emendamento intende sopprimere. Non si ravvede pertanto la necessità di introdurre un sistema che cela il rischio concreto di trasformare processi decisionali di natura strettamente tecnica in processi di natura politica non supportati da elementi tecnici.

Emendamento 216
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Informazioni che il gestore deve comunicare a seguito di un incidente rilevante

Emendamento

Informazioni che il gestore deve comunicare **e azioni da intraprendere** a seguito di un incidente rilevante

Or. en

Motivazione

L'articolo 15 non riguarda solo le informazioni che il gestore deve comunicare (paragrafo 1), ma anche le azioni che l'autorità competente e il gestore devono intraprendere (paragrafo 2).

Emendamento 217
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) informare il pubblico interessato dell'incidente sopravvenuto e delle misure che ha messo in atto, nonché delle iniziative avviate dalle autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Un incidente rilevante deve coinvolgere il pubblico interessato, dandogli la possibilità di conoscere la coerenza delle misure messe in atto sia dal gestore che dall'autorità competente.

Emendamento 218
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Autorità competente

Autorità competente ***e forum***

Or. en

(Collegato all'emendamento all'articolo 17, paragrafo 2, degli stessi autori)

Motivazione

Il forum non dovrebbe essere composto di soli rappresentanti delle autorità competenti, per cui occorre modificare il titolo.

Emendamento 219
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Le autorità competenti e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'IMPEL (rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente) e il CCA (comitato delle autorità competenti) forniscono già consulenza e assistenza alla Commissione in questo campo. Data l'importanza di gestire i bilanci con parsimonia ed efficienza, l'intervento di un ulteriore organismo è controproducente e superfluo.

Emendamento 220
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione convoca **periodicamente** un forum composto dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. **Le autorità competenti** e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva.

2. La Commissione **istituisce e** convoca **almeno annualmente** un forum **Seveso** composto dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri **e da una rappresentanza paritetica delle industrie interessate, dei rappresentanti dei lavoratori e di organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute e dell'ambiente.** **Tale forum** e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'attuazione della presente direttiva **e ai suoi adeguamenti tecnici.**

La Commissione chiede il parere del forum Seveso in merito alle modalità pratiche di funzionamento e, in particolare, per quanto riguarda:

- a) *il regolamento interno del forum;*
- b) *il mandato del forum alla luce dei punti di cui al paragrafo 3.*

La Commissione rende disponibile al pubblico i pareri del forum e tiene conto di tali pareri per le procedure di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 221
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto *dai* rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. *Le autorità competenti* e la *Commissione collaborano nell'ambito di attività di* sostegno *all'*attuazione della presente direttiva.

Emendamento

2. La Commissione convoca periodicamente un forum composto *da* rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, *rappresentanti dell'industria, dei lavoratori e di organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana e/o dell'ambiente, a* sostegno *dell'applicazione,* attuazione *e degli adeguamenti tecnici* della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Il forum dovrebbe includere altre parti interessate ed essere consultato per l'applicazione, l'attuazione e gli adeguamenti tecnici della direttiva. Non è necessaria una clausola supplementare per quanto riguarda la cooperazione tra la Commissione e le autorità competenti, in quanto questa dovrebbe essere data per scontata.

Emendamento 222
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione istituisce e convoca periodicamente un forum Seveso composto dai rappresentanti degli Stati membri, da rappresentanti delle industrie interessate, rappresentanti dei lavoratori e organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la salute. Tale forum e la Commissione collaborano nell'ambito di attività di sostegno all'applicazione, all'attuazione e agli adeguamenti tecnici della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 223
Edite Estrela

Proposta di direttiva
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla direttiva 96/82/CE. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

I criteri per determinare quali stabilimenti di soglia inferiore dovrebbero attuare la strategia di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP) attraverso un sistema di gestione della sicurezza dovrebbero essere definiti secondo una procedura che consenta al comitato di

svolgere una valutazione tecnica preventiva e di emettere un parere.

Emendamento 224

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano **nettamente** insufficienti.

Emendamento

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano **palesamente** insufficienti, **o quando il gestore non abbia attuato le misure necessarie identificate nella relazione d'ispezione entro la scadenza fissata a norma dell'articolo 19, paragrafo 7.**

Or. en

Motivazione

La serietà o meno delle insufficienze è una questione di valutazione e rischia quindi di essere controversa. Ogni insufficienza palese dovrebbe portare ad un divieto di attività. La mancata attuazione di misure necessarie identificate nella relazione d'ispezione costituisce palese insufficienza e dovrebbe portare ad un divieto di esercitare l'attività.

Emendamento 225

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri **possono vietare** l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito la notifica, le relazioni o le altre informazioni previste

Emendamento

Gli Stati membri **vietano** l'attività o l'avvio dell'attività di qualsiasi stabilimento, impianto, deposito o parte di essi, qualora il gestore non abbia presentato entro il termine stabilito la notifica, le relazioni o le altre informazioni previste dalla presente

dalla presente direttiva.

direttiva.

Or. en

Motivazione

La mancata presentazione di informazioni rilevanti dovrebbe avere chiare conseguenze, non essere rimessa alla discrezionalità di uno Stato membro.

Emendamento 226

Riikka Manner

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle *visite in loco* per i vari tipi di stabilimenti.

Emendamento

Sulla base dei piani d'ispezione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente redige periodicamente i programmi delle ispezioni ordinarie per tutti gli stabilimenti, comprendenti la frequenza delle *ispezioni* per i vari tipi di stabilimenti.

Or. en

Emendamento 227

Riikka Manner

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'intervallo fra due *visite in loco* è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata

Emendamento

L'intervallo fra due *ispezioni* è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione. ***Il normale intervallo tra due ispezioni*** non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. ***L'autorità competente può tuttavia ridurre o estendere l'intervallo tra due ispezioni in funzione della valutazione sistematica documentata dei pericoli di incidenti***

entro sei mesi.

rilevanti e alla comprovata osservanza dei requisiti della presente direttiva. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Or. en

Motivazione

Gli stabilimenti di soglia superiore sono ispezionati almeno una volta all'anno in applicazione della direttiva Seveso II. In alcuni Stati membri è stato possibile ridurre o estendere l'intervallo tra due ispezioni in funzione della valutazione sistematica documentata dei pericoli di incidenti rilevanti e, in particolare, alla comprovata osservanza dei requisiti della direttiva Seveso II. Poiché le risorse per tali ispezioni Seveso sono limitate, in alcuni Stati membri è necessario mantenere possibile questa flessibilità anche nella direttiva Seveso III, per evitare ispezioni inutili.

Emendamento 228 Holger Krahmer

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'intervallo fra due visite in loco è **basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione** e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Emendamento

L'intervallo fra due visite in loco non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, **a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma di ispezioni basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti dei rispettivi stabilimenti.** Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Or. en

Motivazione

Questo inasprimento della legislazione nella proposta della Commissione è ingiustificato in

termini di tecnologie di sicurezza. Il sistema attuale, che tiene conto del programma di ispezioni, si è dimostrato valido e fornisce alle autorità la necessaria flessibilità di un programma di ispezioni basato sul rischio effettivo. La modifica proposta imporrebbe ai gestori e alle autorità oneri aggiuntivi, senza la contropartita di un guadagno in sicurezza.

Emendamento 229

Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Emendamento

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore, ***a meno che l'autorità competente non abbia elaborato un programma sistematico di ispezioni sulla base di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti del rispettivo stabilimento.*** Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Or. it

Motivazione

Questo inasprimento della legislazione è ingiustificato in termini di tecnologia e di sicurezza. Il sistema attuale, che tiene conto del programma di ispezioni, si è dimostrato valido e fornisce alle autorità la necessaria flessibilità di un programma di ispezioni basato sul rischio effettivo.

Emendamento 230

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a **tre** anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Emendamento

L'intervallo fra due visite in loco è basato su una valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti negli stabilimenti in questione e non è superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a **due** anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. Se nel corso di un'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità alla presente direttiva, una visita in loco supplementare è effettuata entro sei mesi.

Or. en

Motivazione

Non è opportuno applicare agli stabilimenti di soglia inferiore la stessa frequenza di ispezioni (ogni tre anni) impiegata per gli impianti a più basso rischio della direttiva sulle emissioni industriali. Gli stabilimenti di soglia inferiore dovrebbero essere ispezionati almeno ogni due anni, più una ispezione straordinaria ogni due anni (cfr. emendamento all'articolo 19, paragrafo 6, degli stessi autori).

Emendamento 231

Gaston Franco

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

c) la partecipazione del gestore al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio **o a un sistema di gestione ambientale riconosciuto equivalente.**

Or. fr

Motivazione

È opportuno potersi servire anche di sistemi di gestione ambientale riconosciuti diversi da EMAS, ad esempio i sistemi ISO, spesso utilizzati dalle imprese multinazionali. Ciò è coerente

con le disposizioni dell'allegato III, lettera a) della proposta di direttiva in oggetto.

Emendamento 232

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti" nonché in casi di non conformità.

Emendamento

6. Ispezioni straordinarie sono effettuate ***una volta l'anno per gli stabilimenti di soglia superiore, una volta ogni due anni per gli stabilimenti di soglia inferiore***, per indagare con la massima tempestività in caso di reclami gravi, incidenti gravi e "quasi incidenti" nonché in casi di non conformità.

Or. en

Motivazione

Le ispezioni straordinarie (senza preavviso) dovrebbero anch'esse rappresentare uno strumento standard di verifica della conformità di tutti gli impianti.

Emendamento 233

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro ***due*** mesi da ciascuna visita in loco l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni della visita e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore prenda tutte le misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.

Emendamento

7. Entro ***sei*** mesi da ciascuna visita in loco l'autorità competente comunica al gestore le conclusioni della visita e tutte le misure da attuare. L'autorità competente si accerta che il gestore prenda tutte le misure necessarie entro un lasso di tempo ragionevole dal ricevimento della comunicazione.

Or. de

Motivazione

Generalmente le autorità devono poter studiare le conclusioni delle ispezioni e, eventualmente, proporre le misure necessarie. Il periodo di tempo proposto di due mesi è quindi insufficiente.

Emendamento 234

Pavel Poc

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La relazione d'ispezione, corredata delle misure necessarie identificate e un chiaro calendario di attuazione di tali misure per il gestore è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dalla visita in loco.

Or. en

Emendamento 235

Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Laddove siano in uso sistemi di controllo basati sulle migliori tecnologie disponibili, le ispezioni possono essere coordinate con i dati disponibili per facilitare le ispezioni.

Or. en

Motivazione

L'articolo 19 del progetto di direttiva è volto a rafforzare i criteri di ispezione degli impianti industriali. Il ricorso alle migliori tecnologie e attrezzature di controllo disponibili potrebbe essere uno strumento per ottimizzare le ispezioni e i risultati ottenuti negli stabilimenti in questione.

Emendamento 236
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'allegato V, o una loro sintesi nel caso delle informazioni di cui all'allegato V, parte 2, siano messe a disposizione della Commissione in formato elettronico e aggiornate periodicamente.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'informazione è già resa disponibile, in formato elettronico, a tutte le parti interessate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1. Non è chiaro a cosa servirebbe un'ulteriore base di dati.

Emendamento 237
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione predisporre e tiene aggiornata una banca dati elettronica contenente le informazioni fornite dagli Stati membri in conformità al paragrafo 2.

soppresso

Entro il 1° gennaio 2015 la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, elabora sistemi di scambio automatizzato di dati e un modulo di comunicazione da utilizzare per inviare le informazioni di cui al paragrafo 2.

Motivazione

L'informazione è già resa disponibile, in formato elettronico, a tutte le parti interessate in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1. Non è chiaro a cosa servirebbe un'ulteriore base di dati.

Emendamento 238

Richard Seeber

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione mette a disposizione del pubblico le banche dati di cui ai paragrafi 3 e 5.

Emendamento

7. **Fatto salvo l'articolo 21**, la Commissione mette a disposizione del pubblico le banche dati di cui ai paragrafi 3 e 5.

Motivazione

Va chiarito che gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 7 sono anch'essi soggetti ai principi della direttiva sull'informazione ambientale.

Emendamento 239

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Riservatezza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a fini di trasparenza, le autorità competenti siano tenute a mettere a disposizione di qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta le informazioni ricevute in applicazione

Emendamento

soppresso

della presente direttiva.

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE.

L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario di sostanze pericolose per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

Anche l'autorità competente può decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti della relazione sulla sicurezza o dell'inventario. In tali casi e previa approvazione dell'autorità competente, il gestore presenta all'autorità e mette a disposizione del pubblico una versione modificata della relazione sulla sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione.

Or. de

Motivazione

Le direttive esistenti contengono già sufficienti disposizioni sui requisiti di pubblicazione delle informazioni e la possibilità di accesso alla giustizia. L'introduzione in questa sede di tali disposizioni costituisce un doppione superfluo.

Emendamento 240

Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della

Emendamento

2. Le richieste di informazioni ricevute dalle autorità competenti a titolo della

presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4, **paragrafo 2**, della direttiva 2003/4/CE.

presente direttiva possono essere rifiutate se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

Non è chiaro perché si debba poter ricorrere solo a un ristretto numero di eccezioni all'ampio diritto all'informazione, quando l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/4 contiene molte altre eccezioni, ad esempio quando le richieste sono palesemente irragionevoli, formulate in modo troppo generico o riguardano procedure in corso. È nell'interesse di un'amministrazione funzionante che sia possibile respingere queste richieste.

Emendamento 241

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza **o dell'inventario di sostanze pericolose** per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4/CE, l'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), o f), della direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

Deve essere chiaro che una semplice richiesta di riservatezza non basta, da sola, perché uno Stato membro possa rifiutare l'accesso, ma che occorre sempre controbilanciarla con il pubblico interesse tutelato dalla divulgazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4/EC. L'inventario deve essere sempre disponibile (collegamento all'emendamento corrispondente all'allegato V). È difficile capire perché si possa ricorrere ai diritti di proprietà intellettuale (lettera e) per chiedere che la relazione sulla sicurezza sia tenuta riservata.

Emendamento 242
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza **o dell'inventario di sostanze pericolose** per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

Emendamento

L'accesso alle informazioni complete di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), ottenute dalle autorità competenti può essere rifiutato se il gestore ha chiesto che non siano divulgate alcune parti della relazione sulla sicurezza per i motivi previsti all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), d), e) o f), della direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

Un semplice inventario delle sostanze pericolose deve essere pubblicato per consentire alle autorità competenti e al pubblico interessato di verificare, a titolo precauzionale, la coerenza dei piani di emergenza in funzione del rischio connesso allo stoccaggio o alla produzione di tali sostanze.

Emendamento 243
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente decide se formulare un parere sulla richiesta di riservatezza del gestore.

Or. en

Motivazione

L'accettazione di una clausola di non divulgazione richiesta da un gestore dovrebbe essere esaminata e valutata dall'autorità competente, consentendo se necessario agli organismi o al

pubblico interessato di chiedere un riesame della decisione in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.

Emendamento 244

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Anche l'autorità competente può decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti della relazione sulla sicurezza **o dell'inventario**. In tali casi *e* previa approvazione dell'autorità competente, **il gestore** presenta all'autorità e mette a disposizione del pubblico una versione modificata della relazione **sulla sicurezza o dell'inventario, da cui siano escluse le parti in questione**.

Emendamento

Anche l'autorità competente può decidere, per gli stessi motivi, di non divulgare alcune parti della relazione sulla sicurezza. In tali casi **il gestore**, previa approvazione **da parte** dell'autorità competente, presenta all'autorità e mette a disposizione del pubblico una versione modificata della relazione, **priva di tali** parti.

Or. en

Motivazione

L'inventario deve essere sempre disponibile (collegamento all'emendamento corrispondente all'allegato V).

Emendamento 245

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Accesso alla giustizia

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con

Emendamento

soppresso

riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

- a) vanta un interesse sufficiente;*
- b) fa valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.*

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

2. Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Si considera che le organizzazioni di cui al primo comma abbiano diritti che possono essere violati ai fini del paragrafo 2, lettera b).

3. Il paragrafo 2 non esclude la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incide sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

4. Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono giuste, eque, rapide e non eccessivamente dispendiose. Ove necessario, si ricorre a provvedimenti ingiuntivi.

Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso a tali procedure.

Or. de

Motivazione

Le direttive esistenti contengono già sufficienti disposizioni sui requisiti di pubblicazione delle informazioni e la possibilità di accesso alla giustizia. L'introduzione in questa sede di tali disposizioni costituisce un doppione superfluo.

Emendamento 246

Antonya Parvanova, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, Åsa Westlund

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo **dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1**, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni **dell'articolo 14 se:**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni **della presente direttiva, qualora essi:**

Or. en

Motivazione

In conformità della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, il pubblico deve avere la possibilità di ricorrere alla giustizia e di riesaminare legalmente la legalità procedurale e sostanziale degli atti e delle omissioni da parte da parte di privati o di autorità pubbliche. Il pubblico dovrebbe quindi poter ricorrere alla giustizia anche per quanto riguarda altri requisiti, quali gli obblighi generali dei gestori, le ispezioni e le relazioni sulla sicurezza.

Emendamento 247

Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità *sostanziale o* procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Or. it

Emendamento 248

Holger Krahmer

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità **sostanziale o** procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE stabilisce solo che il pubblico può far valere il diritto di accesso alle informazioni dinanzi alla giustizia, ma non precisa quali punti determinati dal diritto sostanziale possono essere contestati. Questo emendamento costituisce un incomprensibile inasprimento della legislazione.

Emendamento 249

Miroslav Ouzký

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato possa chiedere, in conformità all'articolo 6 della direttiva 2003/4/CE, un riesame degli atti o delle omissioni di un'autorità competente con riguardo a richieste di informazioni presentate a titolo dell'articolo 13 o

dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità *sostanziale o* procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

dell'articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell'articolo 14 se:

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 (accesso alla giustizia) della direttiva 2003/4/CE stabilisce solo che il pubblico può far valere il diritto di accesso alle informazioni dinanzi alla giustizia, ma non precisa quali punti determinati dal diritto sostanziale possono essere contestati. La connessa direttiva 2003/35/CE si limita a conferire il diritto di contestare gli errori procedurali delle autorità. Neanche in questo caso è conferito il diritto di contestare punti determinati dal diritto sostanziale. La modifica proposta costituisce un incomprensibile inasprimento della legislazione.

Emendamento 250

Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che *soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).*

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, *è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a),* l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che:

a) abbia una sede operativa nel territorio interessato dalle decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni

dell'articolo 14, e

b) soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale.

Or. it

Emendamento 251
Antonya Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono gli elementi che costituiscono interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente ***o della salute pubblica*** che soddisfi le prescrizioni stabilite dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 2, lettera a).

Or. en

Emendamento 252
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare gli allegati da ***I a VII*** per tener conto dei progressi tecnici, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 4, al fine di adeguare ***la parte 3 dell'allegato I e gli allegati da II a VI*** per tener conto dei progressi tecnici ***e scientifici***, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 24 ***e dell'articolo 17, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 253
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro sei mesi dall'adozione di un adeguamento al progresso tecnico in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione valuta se occorre adeguare l'allegato I, tenendo conto del potenziale pericolo di incidenti rilevanti connesso a una sostanza e dei criteri adottati per l'applicazione dell'articolo 4.

Or. fr

Motivazione

L'adeguamento del campo di applicazione della direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) deve diventare un processo continuo, poiché il CLP è per sua natura un processo dinamico.

Emendamento 254
Julie Girling

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro sei mesi dall'adozione di un adeguamento al progresso tecnico in applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008, la Commissione valuta se occorre adeguare l'allegato I, tenendo conto del potenziale pericolo di incidenti rilevanti connesso a una sostanza e dei criteri adottati per l'applicazione dell'articolo 4.

Motivazione

L'allineamento del campo di applicazione della direttiva Seveso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e dei suoi adeguamenti deve diventare un processo continuo, poiché il CLP è per sua natura un processo dinamico.

Emendamento 255

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Riesame

Entro il [*], la Commissione accerta se è necessario aggiungere all'allegato I ulteriori sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, o miscele contenenti tali sostanze e, se del caso, presenta una proposta legislativa in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entro il [*], la Commissione accerta se è necessario aggiungere all'allegato I determinati nanomateriali e, se del caso, presenta una proposta legislativa in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

La proposta della Commissione contiene attualmente una voce separata per 17 sostanze cancerogene all'allegato I, parte 2. Vi sono tuttavia molte altre sostanze cancerogene, nonché sostanze mutagene o tossiche per la riproduzione, che sono normalmente trattate come le sostanze cancerogene. Inoltre, i nanomateriali potrebbero comportare particolari pericoli di incidenti. Entrambi questi aspetti dovrebbero essere esaminati dalla Commissione in tempo

utile e, se del caso, integrati nella legislazione.

Emendamento 256
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Articolo 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27 bis

Fondo

1. Ciascuno Stato membro istituisce, entro il [*], un fondo volto a coprire la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi alle sostanze pericolose e i costi per le autorità competenti derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

2. I contributi al fondo nazionale dovrebbero essere a carico dei gestori ed essere proporzionali alla quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento. Essi tengono conto del lavoro richiesto alle autorità competenti in relazione alla presente direttiva e assicurano che le entrate derivanti siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti.

L'importo esatto è precisato in un regolamento della Commissione adottato secondo la procedura di cui all'articolo 24.

****GU: 3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.***

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere creato un fondo per indurre i gestori a investire in misure per la prevenzione di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. Il fondo dovrebbe coprire anche i costi sostenuti dalle autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva, contribuendo così a migliorare l'attuazione. Per garantire pari condizioni per il settore, occorre stabilire criteri generali a livello dell'Unione.

Emendamento 257
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H1 – colonna 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, esposizione per via cutanea e per inalazione (polvere e nebbie, vapori)

Or. en

Motivazione

Lo scopo è modificare la soglia troppo elevata, visto l'alto livello di pericolo della categoria H2 e STOT 3 e di includere altre caratteristiche nocive; la nota 7 all'allegato I è pertanto soppressa mediante un altro emendamento.

Emendamento 258
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H2 – colonna 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per via cutanea e per inalazione (cfr. nota 7)	H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, altre vie di esposizione (gas) - Categoria 3, tutte le vie di esposizione

Or. en

Motivazione

Lo scopo è modificare la soglia troppo elevata, visto l'alto livello di pericolo della categoria H2 e STOT 3 e di includere altre caratteristiche nocive; la nota 7 all'allegato I è pertanto soppressa mediante un altro emendamento.

Emendamento 259
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H2 – colonna 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per via cutanea e per inalazione (cfr. nota 7)	H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, per inalazione aerosol (cfr. nota 7)

Or. en

Motivazione

Attualmente, solo la metà delle sostanze della categoria 3 (esposizione per via cutanea e inalazione, gas e vapori) è classificata come pericolosa per la salute. L'emendamento limita l'estensione del campo di applicazione a un maggior numero di sostanze e preparati/miscele, che colpirebbe in particolare gli utilizzatori a valle di tali sostanze e le PMI. I gas già classificati come tossici - inclusi nella categoria 3 in base al sistema mondiale armonizzato di classificazione (GHS) - sono già elencati come "Sostanze specificate".

Emendamento 260
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H2 – colonna 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
H2 TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per via cutanea e per inalazione (cfr. nota 7)	H2 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione aerosol (cfr. nota 7)

Or. it

Motivazione

Attualmente, solo la metà delle sostanze della categoria 3 (esposizione per via cutanea e inalazione, gas e vapori) è classificata come pericolosa per la salute. L'emendamento limita l'estensione del campo d'applicazione a un maggior numero di sostanze e preparati/miscele, che colpirebbe in particolare gli utilizzatori a valle di tali sostanze e le PMI. I gas già classificati come tossici - inclusi nella categoria 3 in base al sistema mondiale armonizzato di classificazione (GHS) - sono già elencati nella parte 2.

Emendamento 261
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3

Testo della Commissione

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT Categoria 1	50	200
---	-----------	------------

Emendamento

H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT Categoria 1	5	20
---	----------	-----------

Or. en

Emendamento 262
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3

Testo della Commissione

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT Categoria 1	50	200
--	-----------	------------

Emendamento

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT Categoria 1	5	20
--	----------	-----------

Or. en

Motivazione

Lo scopo è modificare la soglia troppo elevata, visto l'alto livello di pericolo della categoria H2 e STOT 3, e di includere altre caratteristiche nocive; la nota 7 all'allegato I è pertanto soppressa mediante un altro emendamento.

Emendamento 263
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>H3 bis Sostanze o miscele dermocorrosive o dermoirritanti, Categoria 1 con indicazione di pericolo EUH314</i>	20000	20000
---	--------------	--------------

Or. en

Motivazione

Il disastro dei fanghi rossi a Kolontár in Ungheria è una delle recenti prove del fatto che riversamenti di sostanze altamente basiche stoccate in grandi quantità costituisce un palese pericolo di incidente rilevante. Per evitare il ripetersi di simili disastri, tali siti devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 264
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>H3 bis TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA STOT Categoria 1</i>	50	200
--	-----------	------------

Or. en

Emendamento 265
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

H3 bis TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA STOT Categoria 1	50	200
---	-----------	------------

Or. en

Motivazione

Lo scopo è modificare la soglia troppo elevata, visto l'alto livello di pericolo della categoria H2 e STOT 3, e di includere altre caratteristiche nocive; la nota 7 all'allegato I è pertanto soppressa mediante un altro emendamento.

Emendamento 266
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'H' – riga H3 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

H3 ter SOSTANZE CANCEROGENE Categoria 1A	0,5	2
SOSTANZE CANCEROGENE Categoria 1B	5	20

Or. en

Motivazione

Le sostanze cancerogene devono essere inserite non solo perché dannose e pericolose per la salute umana, ma anche perché nella definizione di incidente rilevante la direttiva include anche gli effetti a lungo termine sulla salute umana.

Emendamento 267

Gaston Franco

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'P' – riga P1a – colonna 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p>P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8)</p> <ul style="list-style-type: none">- Esplosivi instabili oppure- Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, oppure- Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità del metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	<p>P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8).</p> <ul style="list-style-type: none">- Esplosivi instabili oppure- Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6, oppure- per le sostanze e miscele non oggetto di classificazione secondo le raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose del Manuale di prove e criteri delle Nazioni Unite (Classe 1 Trasporto): sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità del metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei comburenti, dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

Or. fr

Motivazione

Questa categoria comprende prodotti classificati come esplosivi dal regolamento CLP, ma anche sostanze o miscele aventi proprietà esplosive determinate secondo il metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008. Per motivi di coerenza e di chiarezza, sarebbe opportuno limitarsi ad applicare i criteri di classificazione CLP per gli esplosivi, come per le altre categorie, e non prendere in considerazione altri metodi di classificazione.

Emendamento 268

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'P' – riga P3a

Testo della Commissione

<p>P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol "estremamente infiammabili" o "infiammabili", contenenti gas infiammabili della categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili della categoria 1</p>	150	500
---	------------	------------

Emendamento

P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol "estremamente infiammabili" o "infiammabili", contenenti gas infiammabili della categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili della categoria 1

50 200

Or. en

Motivazione

Vale la pena di avere un massimale più basso per gli aerosol infiammabili della categoria P3a.

Emendamento 269
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'P' – riga P7 – colonna 1

Testo della Commissione

P7 LIQUIDI **E SOLIDI** PIROFORICI
Liquidi piroforici, categoria 1
Solidi piroforici, categoria 1

Emendamento

P7 LIQUIDI PIROFORICI
Liquidi piroforici, categoria 1

Or. en

Motivazione

I solidi piroforici non rientravano nel campo di applicazione della direttiva Seveso. L'emendamento è volto a evitare un'ampliamento del campo di applicazione della direttiva.

Emendamento 270
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'P' – riga P8 – colonna 1

Testo della Commissione

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Liquidi comburenti, categoria 1, **2 o 3**,
oppure
Solidi comburenti, categoria 1, **2 o 3**

Emendamento

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Solidi comburenti, categoria 1 **o 2**,
oppure
Liquidi comburenti, categoria 1 **o 2**

Motivazione

A causa dell'inasprimento dei criteri di classificazione, le sostanze a grande volume - attualmente non classificate come comburenti, etichettate come R8 e che di conseguenza non rientrano nella direttiva Seveso - rientreranno in futuro nella categoria 3. Per evitare un inutile inasprimento delle norme soprattutto per gli utilizzatori a valle, le soglie dovrebbero quindi essere aumentate per la categoria 3.

Emendamento 271**Holger Kraemer****Proposta di direttiva****Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'P' – riga P8 bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento****P8bis (nuova) LIQUIDI E******SOLIDI COMBURENTI******Liquidi comburenti,******500******2000******Categoria 3******Solidi comburenti, Categoria 3******500******2000****Motivazione*

A causa dell'inasprimento dei criteri di classificazione, le sostanze a grande volume - attualmente non classificate come comburenti, etichettate come R8 e che di conseguenza non rientrano nella direttiva Seveso - rientreranno in futuro nella categoria 3. Per evitare un inutile inasprimento delle norme soprattutto per gli utilizzatori a valle, le soglie dovrebbero quindi essere aumentate per la categoria 3.

Emendamento 272**Cristian Silviu Busoi****Proposta di direttiva****Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'E'**

Testo della Commissione

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500

Emendamento

Sezione "E" – PERICOLI PER L'AMBIENTE

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 (sostanze con $M \geq 10$)	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 (sostanze con $M = 1$ e miscele)	500	1000
<i>E2bis Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2</i>	1000	2500

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione non riflette adeguatamente i cambiamenti di classificazione del regolamento CLP per quanto riguarda i pericoli per l' ambiente. Un maggior numero di stabilimenti si ritroverà artificialmente coperto dal campo di applicazione, anche se non presentano nuovi pericoli di incidenti rilevanti, perché alcune modifiche delle soglie prescritte non sono state adeguate ai cambiamenti alle regole di classificazione, in particolare il secondo APT del regolamento CLP. Ciò porterà a costi e carico di lavoro supplementari sia per l'industria che per le autorità.

Emendamento 273

Gaston Franco, Amalia Sartori, Julie Girling

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'E'

Testo della Commissione

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500

Emendamento

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 (sostanze con $M \geq 10$)	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 (sostanze con $M = 1$ e miscele)	500	1000
E2bis Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	1000	2500

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione non riflette adeguatamente i cambiamenti di classificazione del regolamento(CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda i pericoli per l'ambiente. Un maggior numero di stabilimenti si ritroverà artificialmente coperto dal campo di applicazione Seveso, anche se non presentano nuovi pericoli di incidenti rilevanti. Alcune modifiche delle soglie prescritte per i pericoli per l'ambiente non sono state adeguate in conformità con i cambiamenti alle regole di classificazione, in particolare il secondo APT del regolamento CLP.

Emendamento 274
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'E'

Testo della Commissione

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500

Emendamento

Sezione 'E' – PERICOLI PER L'AMBIENTE		
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	5	20
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	50	200

Motivazione

È opportuno avere una soglia inferiore per i rischi riguardanti l'ambiente acquatico.

Emendamento 275

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'O' – riga O3 bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

03bis Sostanze che soddisfano i criteri per l'identificazione quali sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche definiti nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2007 [*]

0,5 2

****GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1***

Motivazione

Le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche sono tra quelle che REACH considera estremamente problematiche e per le quali prevede una sostituzione in via prioritaria. Il loro rilascio comporta danni duraturi. Sino ad ora, pochissime sostanze sono identificate come persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Tali sostanze dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva in esame, con le stesse soglie applicate alle sostanze cancerogene, anch'esse considerate estremamente problematiche da REACH.

Emendamento 276

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'O' – riga O3 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

03 ter Sostanze che soddisfano i criteri per l'identificazione quali sostanze molto persistenti o molto bioaccumulanti definiti nell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2007 [*] 0,5 2

***GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1**

Or. en

Motivazione

Le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulanti sono tra quelle che REACH considera estremamente problematiche e per le quali prevede una sostituzione in via prioritaria. Il loro rilascio generalmente comporta danni duraturi. Sino ad ora, pochissime sostanze sono classificate come molto persistenti e molto bioaccumulanti. Tali sostanze dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della direttiva in esame, con le stesse soglie applicate alle sostanze cancerogene, anch'esse considerate estremamente problematiche da REACH.

Emendamento 277

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 1 – tabella – Sezione 'O' – riga O3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

O3a (new) Sostanze chimiche elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH ma non incluse in altre parti del presente allegato 5 20

Or. en

Motivazione

Le sostanze chimiche elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH ma non incluse in altre parti dell'allegato in esame dovrebbero esservi incluse, con una soglia precauzionale inferiore.

Emendamento 278
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 32 – colonna 3

Testo della Commissione

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (nota 19)

0,001

Emendamento

Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (nota 19)

**0,000000001 (=1mg)
in combinazione con
una soglia di
concentrazione di
1ppb**

Or. en

Motivazione

La soglia di 1 kg di diossina è del tutto inadeguata: nessuno deterrà mai 1 kg di diossina. La soglia dovrebbe essere fissata a 1 mg, considerando rientranti in tale calcolo tutte le sostanze e le miscele contenenti diossina in concentrazioni superiori a 1 ppb.

Emendamento 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di direttiva
Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 34 – colonna 1

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti petroliferi

Prodotti petroliferi *e loro residui*

a) benzine e nafta,

a) benzine e nafta,

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

b) cheroseni (compresi i jet fuel),

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)

d) olio combustibile denso

d) olio combustibile denso

Or. en

Motivazione

I residui petroliferi (inclusi gli oli usati) hanno, in termini di pericolo e potenziale di incidenti rilevanti, le stesse proprietà dei prodotti petroliferi di cui all'allegato I, parte 2 - Sostanze identificate. L'inclusione dei residui petroliferi nell'allegato I - parte 2 consentirà di trattare tale residui come i prodotti petroliferi e di assicurare che essi siano trattati nello stesso modo in tutti gli Stati membri.

Emendamento 280

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Anidride carbonica

124-38-9

20

1000

Or. en

Motivazione

L'anidride carbonica ha già creato in passato incidenti rilevanti in impianti antincendio. Lo stesso può verificarsi con la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). La Commissione ha deciso di non includere l'anidride carbonica nella direttiva in oggetto perché i progetti di CCS sono solo ai primi passi ed essa ritiene prematuro ipotizzare se, nel caso in cui tale tecnologia fosse ampiamente utilizzata in futuro, potrebbe derivarne un pericolo di incidente

rilevante. Tuttavia, quando l'anidride carbonica viene utilizzata in quantità elevate sussiste una possibilità di incidenti rilevanti. Secondo la valutazione di impatto, solo 10-100 siti sono potenzialmente interessati.

Emendamento 281

Holger Krahmer

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – nuova riga dopo la riga 37

Testo della Commissione

<i>Emendamento</i>			
<i>Piperidina</i>	<i>110-889-4</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
<i>Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina</i>	<i>3030-47-5</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
<i>3-(2-etilesilossi)propilammina</i>	<i>5397-31-9</i>	<i>50</i>	<i>200</i>
<i>Composti del cromo VI</i>		<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Acrilato di 2-(dimetilammino)etile</i>	<i>2439-35-2</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Cloruro di metansulfonile</i>	<i>124-63-0</i>	<i>5</i>	<i>20</i>
<i>Diesilamina</i>	<i>143-16-8</i>	<i>5</i>	<i>20</i>

Or. en

Motivazione

Queste sostanze sono state integrate nella direttiva Seveso 2, alle quantità proposte, e non dovrebbero essere eliminate con l'adozione del regolamento CLP.

Emendamento 282

Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Julie Girling

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>Ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo</i>	<i>7681-52-9</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
--	-------------------------	-------------------	-------------------

Or. fr

Motivazione

La proposta della Commissione non riflette adeguatamente i cambiamenti di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per quanto riguarda l'ipoclorito di sodio. La soglia di concentrazione per la tossicità acquatica acuta della sostanza è stata modificata con l'adozione del CLP, con conseguenze per la classificazione delle miscele, senza aumentare il pericolo di incidenti rilevanti. Oltre 200 stabilimenti, magazzini e PMI potrebbero ritrovarsi nel campo di applicazione della direttiva Seveso, a un costo tra i 3 e i 4 milioni di EUR per le autorità e per il settore.

Emendamento 283

Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

<i>Ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo</i>	<i>7681-52-9</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
--	-------------------------	-------------------	-------------------

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non riflette adeguatamente i cambiamenti di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in particolare per quanto riguarda le miscele contenenti ipoclorito di sodio. Ciò è dovuto al fatto che la soglia di concentrazione per la tossicità acquatica acuta di tale sostanza è stata modificata con l'adozione del CLP, il che ha avuto conseguenze sproporzionate per la classificazione delle miscele, anche se il pericolo di incidenti rilevanti non aumentava. Secondo le stime della Commissione, oltre 200 stabilimenti rientrerebbero di conseguenza nel campo di applicazione di Seveso, con un costo di 3-4 milioni di EUR per le autorità e per il settore.

Emendamento 284

Cristian Silviu Busoi

Testo della Commissione

Emendamento

Ipoclorito di sodio

200

500

Or. en

Emendamento 287

Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Oli essenziali e sostanze simili (nota 19 bis)

1000

5000

Or. fr

Motivazione

Le soglie di rischio dell'ambiente acquatico non tengono conto delle modifiche di classificazione nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Soglie di 1000/5000 T sarebbero più appropriate per questi prodotti di origine agricola, confezionati e conservati in fusti da 180 kg netti, che non comportano il rischio di un effetto domino se depositati in un'area sigillata e delimitata. Numerose imprese, in particolare PMI specializzate nella produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o la miscelazione di oli essenziali, si ritroverebbe nel campo d'applicazione Seveso anche se non presentano nuovi pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento 288

Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva

Allegato I – Parte 2 – tabella – riga 37 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Prodotti minerari
a) petrolio greggio

5000 **50000**

Or. it

Motivazione

I prodotti petroliferi sono elencati nella parte 2 dell'allegato I. Il greggio, che è una sostanza petrolifera ma non un prodotto in quanto materia prima, non è nella lista delle sostanze specificate e rientra nel campo d'applicazione a causa delle sue caratteristiche (allegato I, parte 1). Tale diversità d'approccio, nonostante si tratti di sostanze con caratteristiche simili, comporta soglie "Seveso" estremamente diverse tra il greggio e i prodotti petroliferi. L'emendamento ha il fine di armonizzare l'applicazione della direttiva a tali sostanze.

Emendamento 289
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Note all'allegato I – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.

Emendamento

3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.
Quando un gruppo di stabilimenti è in una situazione che può innescare un effetto domino (articolo 8, paragrafo 1), i quantitativi sottoindicati si riferiscono all'insieme degli stabilimenti.

Or. en

Motivazione

Occorre considerare la situazione degli stabilimenti che possono innescare un effetto domino.

Emendamento 290
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Note all'allegato I – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

Emendamento

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento, ***incluse le capacità di stoccaggio installate o autorizzate temporanee o permanenti.*** Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

Or. en

Motivazione

Occorre considerare la capacità installata di stoccaggio.

Emendamento 291

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore ***al 2%*** della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

Emendamento

Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore ***all'1%*** della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.

Motivazione

Solo le quantità inferiori all'1% della quantità limite corrispondente dovrebbero poter non essere tenute in considerazione, altrimenti si rischia di sottovalutare in modo significativo i potenziali pericoli.

Emendamento 292

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda le condotte esterne al confine dello stabilimento, le soglie inferiori e superiori si riferiscono alla media annuale di trasporto. Per i siti di stoccaggio permanente o intermedio il quantitativo di riferimento è il quantitativo massimo immagazzinabile o consegnabile entro due giorni lavorativi.

Motivazione

È opportuno fornire dei riferimenti per stabilire i quantitativi delle soglie minime e massime delle condotte.

Emendamento 293

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per sommare le sostanze e le miscele indicate nella parte 2 che sono classificate nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 con le sostanze e le miscele della sezione H: da H1 a **H3**;

a) per sommare le sostanze e le miscele indicate nella parte 2 che sono classificate nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 con le sostanze e le miscele della sezione H: da H1 a **H6**;

Motivazione

È coerente con la proposta includere le categorie cancerogene H6 1A e 1B tra le sostanze pericolose per la salute.

Emendamento 294

Julie Girling

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Nel determinare le quantità limite, le miscele classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi delle sezioni E1 ed E2 della parte 2 non sono tenute in considerazione quando sono imballate in quantità limitate (confezione interna fino a 5 litri/5kg e imballo in combinazione fino a 30 kg), come previsto nella regolamentazione sul trasporto di merci pericolose.

Motivazione

Come per il trasporto, l'imballaggio serve a mitigare il rischio di rilascio accidentale nell'ambiente anche nel caso dello stoccaggio. Poiché i prodotti confezionati in quantitativi limitati non presentano rischi significativi di incidente rilevante, non sono tenuti in considerazione per determinare le quantità limite.

Emendamento 295

Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le miscele classificate come pericolose per l'ambiente ai sensi delle

sezioni E1 ed E2, parte 2, non sono tenute in considerazione nel determinare le soglie stabilite quando sono imballate in quantitativi limitati (imballaggio interno fino a 5 litri/5 kg e imballo in combinazione fino a 30 kg), come previsto nella regolamentazione sul trasporto di merci pericolose.

Or. fr

Motivazione

Come per il trasporto, l'imballaggio serve a mitigare il rischio di rilascio accidentale nell'ambiente anche nel caso dello stoccaggio. Poiché i prodotti confezionati in quantitativi limitati non presentano rischi significativi di incidente rilevante, non dovrebbero essere tenuti in considerazione per determinare le soglie.

Emendamento 296
Patrice Tirolien, Gilles Pargneaux

Proposta di direttiva
Note all'allegato I – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Nel caso di olio combustibile pesante, le soglie indicate nella parte 2 per i "Prodotti petroliferi" si applicano esclusivamente alle centrali effettivamente in servizio a partire dal 1° gennaio 2023.

Or. fr

Emendamento 297
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Note all'allegato I – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Nel caso delle sostanze e miscele che rientrano nella classe di pericolo H2 TOSSICITÀ ACUTA, categoria 3,

soppresso

esposizione per via cutanea e per inalazione, se i dati relativi a queste vie di esposizione non sono disponibili, si procede a un'estrapolazione dalle altre vie di esposizione sulla base dell'approccio indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (in particolare il punto 3.1.3.6.2.1. lettera a), e la tabella 3.1.2 dell'allegato I) e nel regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (in particolare l'allegato I, sezione 5.2 "Stima dell'esposizione") nonché gli orientamenti corrispondenti, consultabili al seguente indirizzo:

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf (a partire dalla pagina 204).

Or. en

Motivazione

Poiché nell'allegato I, parte 1, la categoria H2 - Tossicità acuta è estesa a tutte le modalità di esposizione, la nota in questione non è necessaria.

Emendamento 298

Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta di direttiva

Note all'allegato I – paragrafo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis. Oli essenziali e sostanze simili (1000/5000):

Si applica agli oli essenziali e alle sostanze analoghe, quali definite dalla norma ISO 9235, ad eccezione di quelle della categoria 1 "tossicità elevata" – (tutte le vie di esposizione), della

categoria 2 – (tutte le vie di esposizione) e della categoria 3 – (esposizione per vie cutanee e per inalazione) (cfr. nota 7), e la tossicità per organi bersaglio specifici (STOT) – esposizione unica, categoria 1.

Or. fr

Motivazione

Le soglie di rischio dell'ambiente acquatico non tengono conto delle modifiche di classificazione nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Soglie di 1000/5000 T sarebbero più appropriate per questi prodotti di origine agricola, confezionati e conservati in fusti da 180 kg netti che eliminano il rischio di un effetto domino, sempre che siano depositati in un'area impermeabile e delimitata. Numerose imprese, in particolare PMI specializzate nella produzione, lo stoccaggio, la distribuzione o la miscelazione di oli essenziali, si ritroverebbero nel campo d'applicazione Seveso anche se non presentano nuovi pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento 299

Holger Kraemer

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il **rischio** o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Emendamento

c) **in base alle informazioni fornite o messe a disposizione dalle autorità competenti**, identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il **pericolo** o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Or. en

Motivazione

Le informazioni, come richiesto dalla proposta della Commissione, non sono a disposizione del gestore e possono essere fornite soltanto dall'autorità competente.

Emendamento 300
Karl-Heinz Florenz

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Emendamento

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino, **anche sulla base di informazioni fornite dalle autorità;**

Or. de

Motivazione

In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), sulla "Notifica", occorre riconoscere che i gestori non dispongono sempre dei mezzi legali per ottenere informazioni e che, se necessario, le autorità dovrebbero fornire le informazioni o assicurare che ciò sia fatto.

Emendamento 301
Oreste Rossi

Proposta di direttiva
Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Emendamento

c) **in base alle informazioni fornite o messe a disposizione dall'autorità competente,** identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Or. it

Motivazione

Le informazioni, come richiesto dalla proposta della Commissione, non sono a disposizione del gestore e possono essere fornite soltanto dall'autorità competente.

Emendamento 302

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Emendamento

c) identificazione degli stabilimenti vicini nonché di altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero **causare o** aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

Or. en

Motivazione

Anche altri siti possono essere fonte di rischio.

Emendamento 303

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative;

Emendamento

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative **sulla base delle migliori tecniche disponibili, in applicazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;**

Or. en

Motivazione

La conformità con le migliori tecniche disponibili dovrebbe far parte della descrizione dei processi.

Emendamento 304

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative;

Emendamento

b) descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative, **comprese le caratteristiche dell'attrezzatura e i parametri dei processi chimico-fisici**;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a completare la definizione e i riferimenti relativi alla descrizione dei processi.

Emendamento 305

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato II – paragrafo 4 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) rischi e fonti di pericoli esterni derivanti da effetti domino e da altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Emendamento

ii) rischi e fonti di pericoli esterni derivanti da effetti domino e da altri siti, aree e progetti urbanistici che potrebbero **causare o** aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Or. en

Motivazione

Anche altri siti possono essere fonte di rischio.

Emendamento 306

Edite Estrela

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad

Emendamento

i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad

ogni livello dell'organizzazione.
Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento;

ogni livello dell'organizzazione.
Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento; ***costante miglioramento della cultura della sicurezza, sensibilizzando l'organizzazione alla necessità del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;***

Or. en

Motivazione

La cultura della sicurezza è una questione trasversale che si valuta attraverso altri requisiti, nella fattispecie "organizzazione e personale", per includere la necessità di sensibilizzare i dipendenti al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti.

Emendamento 307 **Edite Estrela**

Proposta di direttiva **Allegato III – paragrafo 1 – lettera b – punto v**

Testo della Commissione

v) cultura della sicurezza: misure per valutare e migliorare la cultura in materia di sicurezza;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La cultura della sicurezza è una questione trasversale che si valuta attraverso altri requisiti, nella fattispecie "organizzazione e personale".

Emendamento 308 **Gaston Franco**

Proposta di direttiva **Allegato III – paragrafo 1 – lettera b – punto v**

Testo della Commissione

v) ***cultura della sicurezza: misure per valutare e migliorare la cultura in materia di sicurezza;***

Emendamento

v) ***controllo dei rischi connessi all'invecchiamento delle attrezzature: censimento delle attrezzature dello stabilimento; descrizione delle condizioni delle attrezzature al 1° giugno 2015 o alla data della sua messa in servizio, ove tale data sia posteriore; presentazione di una strategia di controllo delle condizioni delle attrezzature (modalità, frequenza, metodi, ecc.) e per determinare il seguito da dare a tali controlli (metodo di analisi dei risultati, criteri per determinare la necessità di interventi di riparazione o di sostituzione, ecc.); questi aspetti della strategia sono motivati in funzione delle forme di degrado prevedibili, della presentazione di un metodo di monitoraggio dei risultati dei controlli e del seguito dato a tali controlli e di una metodologia per gli interventi eventualmente svolti alla luce di questi risultati;***

Or. fr

Motivazione

La proposta di una nuova parte sulla cultura della sicurezza nella sezione relativa ai sistemi di gestione della sicurezza non è convincente. Il parco industriale europeo sta invecchiando ed è raramente rinnovato. Le prassi che erano in vigore quando le fabbriche erano nuove devono essere adeguate, nel funzionamento quotidiano, per assicurare la sicurezza (rafforzamento della sorveglianza, sostituzione delle parti maggiormente usate, ecc.).

Emendamento 309

Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera b – punto vii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vii bis) I sistemi di gestione della sicurezza dei gestori considerano il potenziale delle

migliori tecniche di monitoraggio e di controllo disponibili per ridurre il rischio di malfunzionamento del sistema e prevenire incidenti rilevanti.

Or. en

*Motivazione*L'allegato III al progetto di proposta elenca requisiti di sicurezza oltre agli indicatori di prestazioni in materia di sicurezza, e fa riferimento al monitoraggio degli stabilimenti. Le migliori tecniche disponibili dovrebbero essere considerate un metodo per ottimizzare il sistema di gestione della sicurezza del gestore.

Emendamento 310

Vladko Todorov Panayotov

Proposta di direttiva

Allegato III – paragrafo 1 – lettera b – punto viii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

viii bis) Le autorità competenti esaminano per quanto possibile le informazioni sulle migliori tecniche disponibili per il controllo delle emissioni negli impianti industriali stabilite nei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in applicazione della direttiva 2010/75/EU del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Or. en

Emendamento 311

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato V – Parte 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Sintesi non tecnica della relazione sulla sicurezza

Motivazione

Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, il livello di protezione può essere considerevolmente aumentato, a un costo relativamente basso, elaborando sintesi non tecniche della relazione sulla sicurezza da pubblicare in rete.

Emendamento 312

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato V – Parte 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Piani di emergenza esterni

Or. en

(Connesso alla soppressione dell'allegato V, parte 2, punto 5 - da votare insieme)

Motivazione

Il pubblico dovrebbe avere accesso diretto ai piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti, non solo alcune informazioni limitate agli stabilimenti di soglia superiore. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, il livello di protezione può essere considerevolmente aumentato, a un costo relativamente basso, rendendo pubblici in rete i piani di emergenza esterni.

Emendamento 313

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato V – Parte 1 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. informazioni adeguate su come il pubblico interessato è avvertito e tenuto informato in caso di incidente rilevante.

Or. en

(Connesso alla soppressione dell'allegato V, parte 2, punto 5 - da votare insieme)

Motivazione

Queste informazioni dovrebbero essere liberamente disponibili per tutti gli stabilimenti, non solo per quelli di soglia superiore.

Emendamento 314

Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva

Allegato V – Parte 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. Informazioni adeguate sulle misure che il pubblico interessato deve prendere e sul comportamento che deve adottare in caso di incidente rilevante.

Or. en

(Connesso alla soppressione della stessa disposizione nell'allegato in esame, parte 2, punto 3 - da votare insieme)

Motivazione

Queste informazioni dovrebbero essere liberamente disponibili per tutti gli stabilimenti, non solo per quelli di soglia superiore.

Emendamento 315

Gaston Franco

Proposta di direttiva

Allegato V – Parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Questa disposizione deve essere soppressa alla luce dei gravi pericoli connessi alla pubblicazione delle vulnerabilità constatate di siti Seveso, che potrebbero essere oggetto di atti di terrorismo e spionaggio economico.

Emendamento 316
Holger Kraemer

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'inclusione di informazioni, come qui richiesto, in un opuscolo destinato al grande pubblico creerebbe piuttosto incertezza tra il pubblico. I dettagli delle ispezioni sarebbero troppo tecnici per i membri del pubblico. Le informazioni dovrebbero essere pertanto limitate agli elementi davvero importanti. In particolare, è importante per i membri del pubblico sapere come comportarsi in caso di un evento problematico. Un eccesso di informazioni non farebbe che diluire l'essenziale.

Emendamento 317
Daciana Octavia Sârbu, Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Sintesi delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19 e degli esiti principali delle conclusioni delle ispezioni più recenti, insieme a un riferimento o a un link al relativo piano di ispezione.

6. Le conclusioni delle ispezioni svolte in conformità dell'articolo 19.

Emendamento 318
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e dei tipi principali di eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Come nel caso della parte 1 dell'allegato in esame, è essenziale non rendere pubblici i principali scenari di incidenti rilevanti e, a maggior ragione, gli eventi che potrebbero innescare tali scenari. Le sole informazioni che potrebbero essere rese pubbliche sarebbero le sintesi non tecniche degli studi di rischio.

Emendamento 319
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Sintesi dei tipi principali di scenari di incidenti rilevanti e dei tipi principali di eventi che possono svolgere un ruolo nell'innescare tali scenari.

soppresso

Or. en

Motivazione

Informazioni così dettagliate sugli scenari di incidenti rilevanti non farebbero che seminare la paura e l'incertezza tra il pubblico, per il quale tali particolari sarebbero eccessivamente tecnici. Le informazioni dovrebbero essere pertanto limitate agli elementi davvero importanti. In particolare, è importante per i membri del pubblico sapere come comportarsi in caso di un

evento problematico. Un eccesso di informazioni non farebbe che diluire l'essenziale.

Emendamento 320
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Informazioni adeguate su come la popolazione interessata è avvertita e tenuta informata in caso di incidente rilevante.

soppresso

Or. en

(Connesso al nuovo emendamento all'allegato V, parte 1, degli stessi autori)

Motivazione

Queste informazioni dovrebbero essere liberamente disponibili per tutti gli stabilimenti, non solo per quelli di soglia superiore.

Emendamento 321
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Informazioni adeguate sulle misure che la popolazione interessata deve prendere e sul comportamento che deve adottare in caso di incidente rilevante.

soppresso

Or. en

(Connesso al nuovo emendamento all'allegato V, parte 1, degli stessi autori)

Motivazione

Queste informazioni dovrebbero essere liberamente disponibili per tutti gli stabilimenti, non solo per quelli di soglia superiore.

Emendamento 322
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Informazioni adeguate sul piano di emergenza esterno elaborato per affrontare eventuali ripercussioni dell'incidente al di fuori del sito; tali informazioni devono includere l'invito a seguire tutte le istruzioni o le richieste dei servizi di emergenza al momento dell'incidente.

soppresso

Or. en

(Connesso al nuovo emendamento all'allegato V, parte 1, degli stessi autori)

Motivazione

Il pubblico dovrebbe avere accesso diretto ai piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti, non solo alcune informazioni limitate agli stabilimenti di soglia superiore. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, il livello di protezione può essere considerevolmente aumentato, a un costo relativamente basso, rendendo pubblici in rete i piani di emergenza esterni.

Emendamento 323
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Informazioni adeguate su come il pubblico interessato è avvertito e tenuto informato in caso di incidente rilevante.

Or. en

Emendamento 324
Åsa Westlund

Proposta di direttiva
Allegato V – Parte 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Informazioni adeguate sulle misure che il pubblico interessato deve prendere e sul comportamento che deve adottare in caso di incidente rilevante.

Or. en

Emendamento 325
Holger Krahmer

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte I – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari all'**1%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al **5%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

La limitazione proposta non porterebbe ad alcun aumento della sicurezza. La prassi ha dimostrato che la notifica in base alla soglia del 5% è perfettamente sufficiente. La proposta della Commissione implicherebbe invece una quantità sproporzionata di documentazione sia per i gestori che per le autorità.

Emendamento 326
Sergio Berlato

Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte I – punto 1

Testo della Commissione

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari **all'1%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Emendamento

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari **al 5%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Or. it

Motivazione

La normativa attuale prevede un quantitativo almeno pari al 5%. Abbassando tale soglia all'1%, la proposta rischia di portare ad un aumento sproporzionato degli eventi incidentali che i gestori devono comunicare.

Emendamento 327

Oreste Rossi

**Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte I – punto 1**

Testo della Commissione

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari **all'1%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Emendamento

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari **al 3%** della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Or. it

Motivazione

La soglia proposta dalla Commissione porterebbe ad un aumento sproporzionato degli oneri burocratici sia per gli operatori sia per le autorità competenti.

Emendamento 328

Sabine Wils

**Proposta di direttiva
Allegato VI – Parte I – punto 1**

Testo della Commissione

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari all'1% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.

Emendamento

Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari all'1% della quantità limite prevista alla colonna 2 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

La definizione di incidente rilevante basata su una percentuale di soglia superiore non è coerente per gli stabilimenti di soglia inferiore; è pertanto più opportuno fare riferimento alla soglia nella colonna 2 anziché nella colonna 3.

Emendamento 329

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Allegato VII

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

I nuovi criteri devono poter essere adottati solo secondo la procedura di codecisione.

Emendamento 330

Sabine Wils

Proposta di direttiva

Allegato VII – titolo 1

Testo della Commissione

***CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 4***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

I nuovi criteri devono poter essere adottati solo secondo la procedura di codecisione.

Emendamento 331

Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposta di direttiva

Allegato VII

Testo della Commissione

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
DEROGHE **DI CUI ALL'ARTICOLO 4**

Emendamento

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
DEROGHE

Tutte le sostanze o miscele tossiche o molto tossiche per gli organismi acquatici, confezionate in un contenitore (fusto, ecc.) pari o inferiore allo 0,2% del tonnellaggio di cui all'allegato I, parte 1, colonna 2 (cioè 400 kg e 200 kg rispettivamente per le sostanze o miscele tossiche/molto tossiche per gli organismi acquatici) non sono contabilizzate nel quantitativo totale presente se sono localizzate, all'interno dello stabilimento, in modo tale da far sì che il riversamento accidentale del contenuto non possa innescare un incidente rilevante in altre parti del sito attraverso un effetto domino, e a condizione che il luogo di stoccaggio si trovi in un'area sigillata e delimitata.

Or. fr

Motivazione

Lo stoccaggio di piccoli quantitativi di una sostanza tossica per l'ambiente non deve essere tenuto in considerazione, considerando la quantità di prodotto rilasciato: il rilascio di una sostanza tossica per l'ambiente in piccoli quantitativi non ha le stesse conseguenze per l'ambiente del riversamento di un serbatoio cisterna di stoccaggio.

Emendamento 332

Edite Estrela

Proposta di direttiva
Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI
STABILIMENTI DI SOGLIA
INFERIORE SOGGETTI
ALL'OBBLIGO DI METTERE IN ATTO
SISTEMI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA IN APPLICAZIONE DEI
PARAGRAFI 4A E 4B
DELL'ARTICOLO 7**

Or. en

Motivazione

La disposizione riguarda l'inclusione di criteri per la selezione degli stabilimenti di livello inferiore soggetti all'obbligo di mettere in atto sistemi di gestione in applicazione dei paragrafi 4A e 4B dell'articolo 7.